



FOCUS TECNICO DI AMBIENTE & SICUREZZA

ANALISI GIURIDICA E ISTRUZIONI OPERATIVE SU
SISTRI, LAVORI IN SPAZI CONFINATI, ATTREZZATURE DI LAVORO E
DEPURAZIONE ACQUE

FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

INTERVENTO DEL
DOTT. ING. CARMELO G. CATANOSO

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Dove se ne parla nel D. Lgs. n° 81/2008?



Richiesta
Formazione

Articolo 71, comma 7 del D. Lgs. n° 81/2008
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari



Richiesta
Formazione

Articolo 72, comma 2 del D. Lgs. n° 81/2008
"Nolo a freddo": dichiarazione del datore di lavoro che il personale addetto all'uso è formato in conformità a quanto previsto dal Titolo III (comprese attrezzature di cui all'art. 73, comma 5)



Richiesta
Formazione

Articolo 73 del D. Lgs. n° 81/2008
Informazione, formazione e addestramento adeguati (e specifici per attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari).

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Novità

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

Quando

Pubblicato sulla G.U. n° 60 del 12/03/2012

Cosa

Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta **una specifica abilitazione degli operatori** nonché:

- le modalità di riconoscimento di tale abilitazione;
- i soggetti formatori;
- la durata;
- gli indirizzi;
- i requisiti minimi di validità della formazione.

Previsto da

Articolo 73, comma 5 del D. Lgs. n° 81/2008

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

Rapporti con Accordi Formazione del 21/12/2011



Precisazioni

Gli Accordi del 21/12/2011 (non vincolanti) non comprendono la formazione e l'addestramento derivanti da obblighi specifici previsti nei Titoli del D. Lgs. n° 81/2008 successivi al Titolo I.



Precisazioni

La formazione prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (vincolante), però, soddisfa, per le sole attrezzature di lavoro citate, adempimento a quanto previsto dall'art. 73, comma 4 del D. Lgs. n° 81/2008.



Precisazioni

Per le altre attrezzature, indicate dall'art. 73, comma 4 del D. Lgs. n° 81/2008, il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori anche in assenza di definizione dei contenuti minimi.

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 Contenuti



Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (per elenco vedi slide successiva)

(art. 73, comma 5 del D. Lgs. n° 81/2008)



Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 71, comma 7.

(art. 73, comma 5 del D. Lgs. n° 81/2008)

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

Allegato A, par. A) 1.1.

Abilitazione necessaria perché attrezzature complesse



La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 Contenuti



Pericolo confusione tra:

- Art. 71, comma 7 del D. Lgs. n° 81/2008 e
- Art. 73, comma 5 del D. Lgs. n° 81/2008

Art. 71, comma 7

Formazione prevista nel caso di attrezzature che richiedono "conoscenze e responsabilità particolari" - Obbligo per datore di lavoro di provvedere al riguardo.

Art. 73, comma 5

Formazione prevista nel caso di attrezzature per la cui conduzione è richiesta una "specificabile abilitazione".

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

Contenuti



Chiariamo

Le attrezzature, per la cui conduzione è richiesta una "specifica abilitazione", richiedono già "conoscenze e responsabilità particolari"!!!

..... Ma non è vero il contrario!

ATTREZZATURE

Attrezzature che richiedono
"conoscenze e responsabilità
particolari"

Attrezzature
che richiedono
una "specifica
abilitazione"

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

Contenuti

Attrezzature che richiedono "conoscenze e responsabilità particolari".

Attrezzature che richiedono una "specificca abilitazione"

Queste attrezzature sono molte di più

La Conferenza S-R non ha avuto mandato per definire i contenuti della formazione per queste attrezzature.

Formazione conseguente alla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

Contenuti

L'Accordo del 22/02/2012 si applica alle attrezzature di lavoro che richiedono specifica abilitazione (ex art. 73, comma 5 del D. Lgs. n° 81/2008) ma non a quelle che richiedono "conoscenze e responsabilità particolari".



In caso contrario, gli unici "soggetti formatori" accreditati sarebbero quelli indicati alla Parte B.1.1 dell'Accordo (vedi tabella)!

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

"Soggetti formatori accreditati"

Parte B.1.1 dell'Accordo

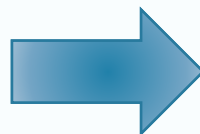
- a) **le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
- b) il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) **l'INAIL**;
- d) le **associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori** nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
- e) gli **ordini o collegi professionali** cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché le **associazioni di professionisti senza scopo di lucro**, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
- f) le **aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori)** di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e **accreditate** in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall'accREDITAMENTO prevista dalla medesima intesa;
- g) i **soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati** in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- h) i **soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati** in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- i) gli **enti bilaterali**, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D. Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
- l) **le scuole edili** costituite nell'ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

"Soggetti formatori accreditati"
Parte B.1.1 dell'Accordo

Domanda:
L'accREDITamento di un
soggetto formatore
garantisce la qualità
della formazione?



"Qualità della Formazione"

- 30% Progettazione corso
- 10% Organizzazione corso
- 60% Docenza

"AccREDITamento" nato per
controllare chi percepisce fondi
pubblici per i corsi ed evitare il
fenomeno dei "corsi fantasma".



Con l'"AccREDITamento" non c'è il rischio
di perdere per strada molti docenti
qualificati a scapito di docenti
improvvisati ma legittimati perché
operanti per soggetti accreditati?

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

"Requisiti dei docenti"
Parte B.2 dell'Accordo



ATTENZIONE!

Soggetti formatori:
Fissati requisiti di
qualificazione ben
definiti.

Docenti

Soggetti con esperienza
documentata triennale
nel settore della
formazione e della
prevenzione sicurezza e
salute

+

Soggetti con esperienza
professionale pratica,
documentata, almeno
triennale, nelle tecniche
d'utilizzazione delle
attrezzature di lavoro di
cui trattasi.



Non prevista alcuna modalità
di verifica capacità docenti!

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

"Requisiti minimi dei corsi"

Metodologia
didattica

"Attiva", equilibrio tra lezioni frontali e lavoro di gruppo, dimostrazioni e prove pratiche, e-learning (solo per moduli giuridico-normativo e tecnico).

Partecipanti

Massimo 24 partecipanti - Registro presenze

Docenti

Parte Pratica: 1 ogni 6 partecipanti

Apprendimento

Verifiche intermedie e finali a cura Resp. Progetto Formativo e trasmissione verbale a Regioni.
Attestato di abilitazione con contenuti definiti.

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

"Requisiti minimi dei corsi"

Abilitazione

Rinnovo entro 5 anni dalla data di rilascio abilitazione.

Aggiornamento

Quinquennale - 4 ore: 1 teoria + 3 pratica

Libretto del
Cittadino

Registrazione competenze acquisite

Fascicolo del
corso

Fascicolo conservato per 10 anni:

- Dati anagrafici partecipante,
- Registro del corso (partecipanti e firme, docenti e firme, contenuti, ecc.)

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

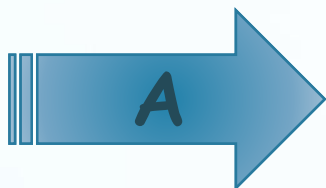
"Requisiti minimi dei corsi" - Tabella durata

Tipologia Attrezzatura	Modulo Giuridico - Normativo (ore)	Modulo tecnico (ore)	Verifica intermedia	Modulo Pratico - Specifico (ore)	Totale ore
Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili (PLE)	1	3	Prova intermedia di verifica con questionario a risposta multipla con quesiti anche su DPI - Necessario rispondere correttamente almeno al 70% delle domande per accedere alla Parte Pratica (altrimenti ripetizione moduli)	4 per PLE su stabilizzatori	8
				4 per PLE che possono operare senza stabilizzatori	8
				6 per l'uso di PLE con e senza stabilizzatori	10
Gru a torre	1	7		4 per gru a rotazione bassa	12
				4 per gru a rotazione alta	12
				6 per gru con rotazione alta e bassa	14
Gru mobili	1	6		7	14
Gru mobile con falcone telescopico o	4 (in aggiunta a quello delle gru mobili)			4 (in aggiunta a quello delle gru mobili)	22
Gru per autocarro	1	3		8	12
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	1	7		4 per carrelli industriali semoventi	12
				4 per carrelli industriali semoventi a braccio telescopico	12
				4 per carrelli/sollevatori/elevatori	12
				8 per carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a	16
Trattori agricoli o forestali	1	2		5 per trattori a ruote	8
				5 per trattori a cingoli	8
Macchine Movimento Terra (MMT)	1	3		6 per escavatori idraulici	10
				6 per escavatori a fune	10
				6 per pale cariatrici frontali	10
				6 per le terne	10
				6 per autoribaltabili a cingoli	10
				12 per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne	16
Pompe per Calcestruzzo	1	6		7	14

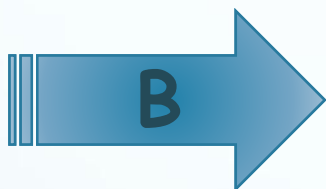
La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

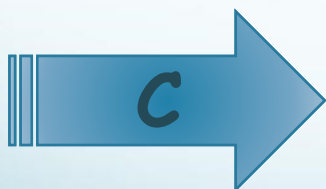
"Formazione Pregressa Riconosciuta"
per ciascuna tipologia d'attrezzatura



Corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento.



Corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;



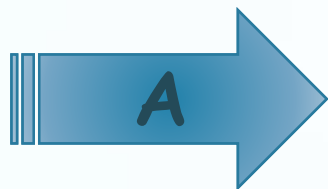
Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento.

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

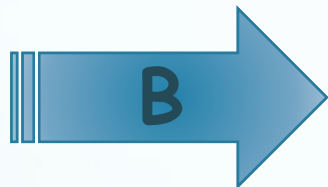
Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

"Formazione Pregressa Riconosciuta"

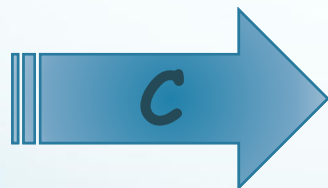
Validità attestati



5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale d'apprendimento.



5 anni dalla data (*di conclusione del corso*) d'aggiornamento.



5 anni dalla data di superamento della verifica finale d'apprendimento.

Riconoscimento ottenibile solo con evidenze documentali: registro con firme partecipanti, docenti, contenuti, durata, esiti valutazione, ecc.

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

"Formazione Pregressa Riconosciuta"

**Settore
Agricolo**

Lavoratori del settore che, all'entrata in vigore dell'Accordo (12 marzo 2013), sono in possesso di esperienza documentata (???) per almeno 2 anni



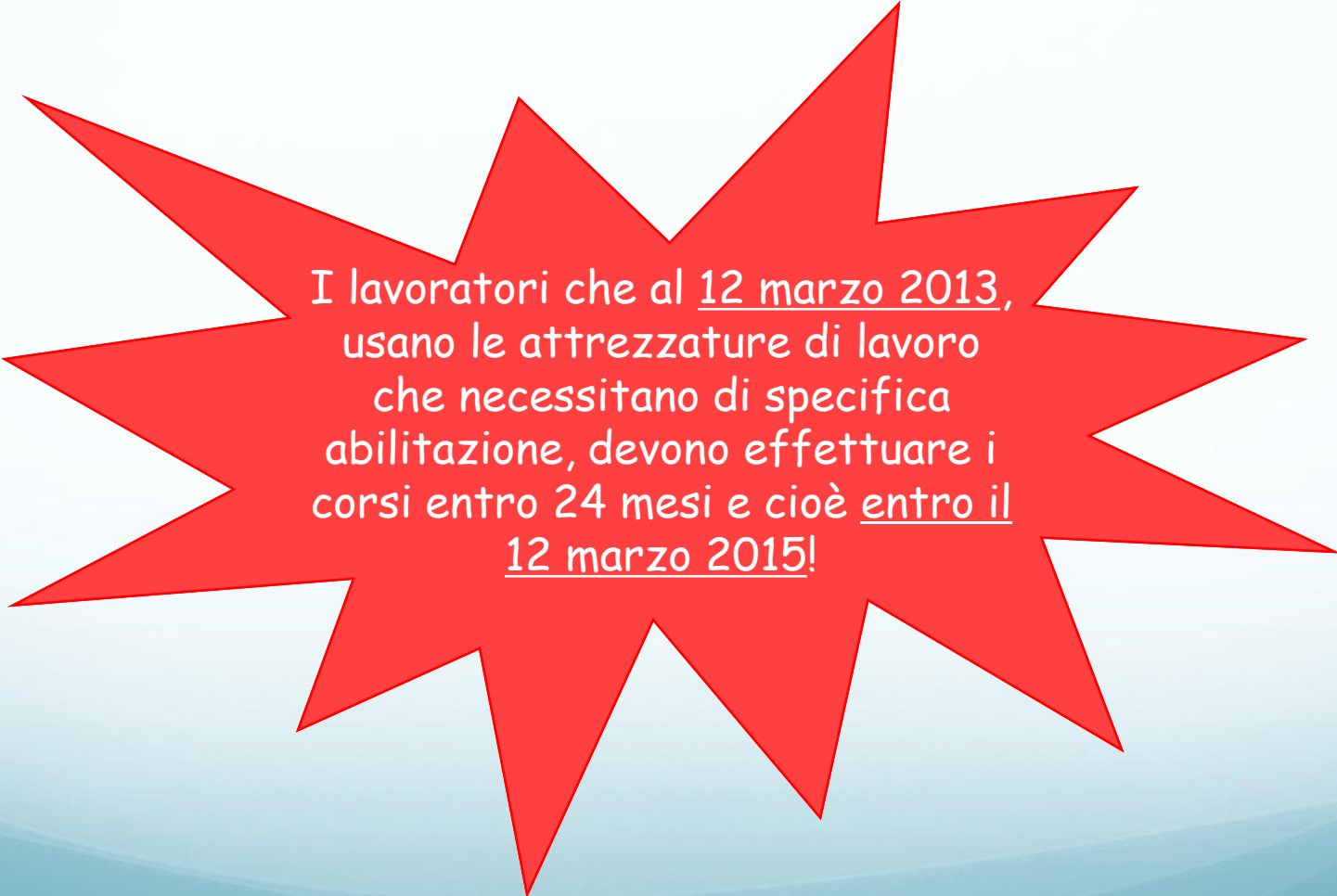
Devono frequentare il corso d'aggiornamento di 4 ore (1 teoria + 3 pratica) entro 5 anni a partire dal 12 marzo 2012.

Forse si poteva fare di più, vista l'incidenza degli infortuni nel settore!

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

"Norma transitoria"



I lavoratori che al 12 marzo 2013,
usano le attrezzature di lavoro
che necessitano di specifica
abilitazione, devono effettuare i
corsi entro 24 mesi e cioè entro il
12 marzo 2015!

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

Allegato I - Requisiti di natura generale

Per le attività pratiche devono essere disponibili:

- a) un'**area opportunamente delimitata** con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Valutazione" per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);
- b) i **carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti** che dovessero rendersi necessari per consentire l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Valutazione" per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);
- c) le **attrezzature e gli accessori** conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell'istruttore) all'attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione;
- d) i **dispositivi di protezione individuale** necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l'effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.

La "Formazione" per le attrezzature di lavoro

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012

Allegato II - Formazione via "E-learning"

Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning in presenza e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) **Sede e strumentazione:** La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo.
- b) **Programma e materiale didattico formalizzato:** Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:
- 1) titolo del corso;
 - 2) ente o Soggetto che lo ha prodotto;
 - 3) obiettivi formativi;
 - 4) struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità Didattiche;
 - 5) regole di utilizzo del prodotto;
 - 6) eventuali modalità di valutazione dell'apprendimento;
 - 7) strumenti di feedback.
- c) **Tutor:** Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Il tutor deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- d) **Valutazione:** Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.
- e) **Durata:** Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.
- f) **Materiali:** Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

Riflessioni conclusive

Cosa s'intende per "Formazione"

Chiariamo il concetto spesso usato a sproposito



Riflessioni conclusive

Cosa s'intende per "Formazione"

Obiettivi dell'azione formativa

La formazione deve intervenire sull'individuo e sul "gruppo", al fine di influenzarne il comportamento organizzativo attraverso la modifica:

- delle **conoscenze** e delle **informazioni** sui rischi dell'ambiente fisico e sociale;
- dell' **esperienza** e delle **abilità** nello svolgere le proprie mansioni in modo sicuro e nel rispondere in modo adeguato alle variazioni delle condizioni di rischio;
- dei **principi**, dei **valori** e degli **atteggiamenti** nei confronti della sicurezza in modo da favorire il cambiamento dei comportamenti (saper essere).

**Concludo con una domanda:
Abbiamo realmente creato un “processo
formativo completo” con la formazione
prevista dall'Accordo?**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE